

Giulianello

La massima *ubi feuda, ibi demania*, la cui applicazione non può essere limitata solo alle province dell'Italia meridionale ma va estesa a tutte le province italiane, trova il suo fondamento nel collegamento tra preesistenza di una popolazione nel territorio e concessione dello stesso territorio in feudo, ed è corrispondente alla realtà del sistema agrario feudale italiano, secondo cui i diritti civili delle popolazioni preesistenti da un lato avevano la loro giustificazione economico-sociale nelle insopprimibili esigenze di vita delle popolazioni stesse, dall'altro rispondevano altresì alle esigenze, da parte del feudatario, che il feudo non restasse abbandonato o incolto (nella specie la massima è stata applicata al territorio laziale dell'ex stato pontificio della frazione di Giulianello del comune di Cori). — Cass., 6 maggio 1980, n. 2986, Sbardella c. Com. Cori, in Rep. fo. it., 1980 n. 7 e pubbl. in Foro It, 1980,I,2821, n. BELLANTUONO.